



STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

commercialisti - consulenti del lavoro - revisori contabili
30039 Stra (VE) Strada dei 100 anni, 14 – c.f. e p. iva 02263170272 – Tel. 049.9899811 – Fax 049.9800745
www.bergaminiassociati.it – studio@bergaminiassociati.it

FRINGE BENEFITS: REGIME FISCALE PER L'ANNO 2022

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022, in deroga** a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, **non concorrono a formare il reddito** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di **euro 600,00**.

REGIME FISCALE FRINGE BENEFITS EX ART. 51, COMMA 3 DEL TUIR

In via generale, è prevista l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Il limite di esenzione di euro 258,23 trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al predetto limite di esenzione:

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

La particolarità di tale regime di esenzione consiste nella previsione secondo la quale qualora il valore del fringe benefit superi il limite di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

REGIME FISCALE FRINGE BENEFITS PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022**, per i **fringe benefits** è previsto un **regime fiscale in deroga** a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

Nello specifico, il **limite di esenzione** è innalzato a **euro 600,00**: tale limite opera non solo con riferimento ai **beni ceduti e ai servizi prestati** ai lavoratori dipendenti ma anche con riguardo alle **somme erogate o rimborsate** ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**.

Ulteriore particolarità consiste nella previsione secondo cui, in caso di corresponsione di fringe benefits (comprese le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale) per un **valore superiore a euro 600,00**, va **assoggettata esclusivamente l'eccedenza** rispetto al limite di esenzione e **non l'intero valore**.

Ciò implica che anche i fringe benefits, di norma soggetti al regime fiscale dettato dall'art. 51, comma 3 del TUIR (applicazione del limite di esenzione di euro 258,23 con assoggettamento dell'intero valore in caso di superamento della predetta soglia), con riferimento al periodo d'imposta 2022, dovranno essere considerati alla luce del nuovo limite di esenzione di euro 600,00 con assoggettamento, nell'ipotesi di superamento del predetto limite, della sola quota di valore eccedente. Si tratta, nel dettaglio, di buoni acquisto e buoni carburante, generi in natura prodotti dall'azienda, auto ad uso promiscuo, alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, prestiti aziendali, uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, polizze assicurative extra professionali, ecc.